CAMERA DEI DEPUTATI N. 2634

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CACCIATORE

Presentata il 1° luglio 1970

Norme per l'assegnazione delle funzioni ai magistrati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da lunghi anni si discute intorno al tormentato tema della « crisi della giustizia ».

Nell'ambito di quel tema, uno dei più discussi problemi, come è noto, è quello relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, in quanto si tratta della legge che, determinando la struttura del corpo giudiziario e regolando il modo di funzionare dei giudici, condiziona, in via principale, il funzionamento stesso della giustizia.

Vi saranno certamente note, in proposito, le accese polemiche che da molto tempo si vanno svolgendo (anche, ed in maniera particolarmente vivace, tra gli stessi magistrati) circa il modo di riformare l'ordinamento giudiziario, così come vi sarà noto che l'ordinamento giudiziario vigente – a parte le riforme parziali finora approvate dal Parlamento – è, nella sua fondamentale struttura, ancora quello emanato dal fascismo nell'ormai lontano 1941.

Era una struttura, quella concepita dal fascismo, che nella visione di una magistratura composta non da giudici, ma da funzionari (ai quali, come molti ricorderanno, fu imposta finanche una divisa), mirava soprattutto ad assicurare il conformismo, politico e giudiziario al tempo stesso, di tutti i giudici onde garantire al regime una giustizia che funzionasse più che come strumento a difesa delle libertà dei cittadini, come strumento diretto soprattutto a difendere il regime stesso.

Ricordiamo che il bisogno di una giustizia addomesticata fu tanto fortemente sentito dalla dittatura fascista che questa, a un dato momento, volle procurarsi strumenti ancor più sicuri ed obbedienti alle sue direttive ed istituì un « Tribunale speciale per la difesa dello Stato » ove ai giudici togati vennero sostituiti gli ufficiali della milizia fascista.

Ma, a parte l'istituzione del tribunale speciale, già il regime aveva compiuto tutti i suoi sforzi, attraverso l'ordinamento giudiziario, per ottenere un corpo di giudici quanto più possibile piegati al conformismo.

A tanto quell'ordinamento giudiziario provvide congegnando per i magistrati una « carriera » di tipo burocratico, di guisa che tutti i giudici restavano sottoposti, per tutto l'arco del loro servizio in magistratura, ed attraverso una serie ininterrotta di esami selettivi, di gradi e di promozioni, a permanenti motivi di preoccupazioni, di timori e di speranze, che li manteneva sotto il bisogno costante di appoggi, raccomandazioni ed aiuti, che costituivano altrettanti vincoli alla loro indipendenza.

Se quella struttura burocratica è in parte caduta, come dicevamo, a seguito delle parziali riforme sopra accennate, per altra parte, tuttavia (potremmo dire la più importante),

– quella relativa ai posti direttivi della magistratura e ai posti della corte di cassazione, – essa è tuttora in piedi, ed è ancora, più o meno, quella costruita dall'ordinamento del 1941.

Orbene, la proposta che abbiamo l'onore di sottoporvi mira a distruggere quanto ancora resta di quell'ordinamento; mira cioè a burocratizzare una buona volta, in via completa e definitiva, la magistratura italiana, assicurando la piena indipendenza dei giudici, liberalizzandoli da quello che è sempre stato la causa principale della loro soggezione. Mira, peraltro, ad assicurare al Paese al tempo stesso una giustizia sana oltreché libera; una giustizia cioè amministrata da giudici, che pur godendo della più ampia indipendenza non possano trasformarsi in altrettanti « bramini », né possano, nel loro insieme, costituirsi in una sorta di « casta » che, come ognuno capisce, potrebbe costituire un gravissimo pericolo per la vita stessa dello Stato democratico.

La presente proposta mira perciò alla costituzione di una magistratura essenzialmente democratica; prevede una magistratura nella quale, aboliti una volta per sempre i gradi, le promozioni, le selezioni interne di qualsiasi tipo (quelle « selezioni » che in qualsiasi tempo si son sempre prestate a mascherare l'arbitrarietà di determinate scelte) i giudici siano posti effettivamente al riparo così dalle spinte e dai condizionamenti determinati da ambizioni carrieristiche, come da timori e dalle soggezioni che la carriera stessa determina.

Stabilisce inoltre che le assegnazioni agli uffici direttivi più importanti e alla Corte di cassazione abbiano durata temporanea e con ciò mira ad evitare il pericolo di un consolidamento di posizioni di poteri; il pericolo, cioè, che all'interno della magistratura possano formarsi gruppi dominanti di altri magistrati cioè, per l'appunto, « stati maggiori » o « caste ».

Conseguentemente, e sempre allo stesso fine, si propone che in magistratura siano del tutto aboliti i gradi, e correlativamente le promozioni, e che soltanto l'anzianità di servizio, di maggiore o minor durata, oltre a determinare la misura della retribuzione dei magistrati, dia la possibilità ad ogni singolo magistrato di inoltrare istanza per l'assegnazione sia presso le Corti di appello e di cassazione, come presso gli uffici direttivi.

Ma la proposta prevede anche, d'altra parte, che i magistrati siano permanentemente sottoposti ad un effettivo e serio controllo affinché – a prescindere dai doverosi provvedimenti disciplinari, a mezzo dei quali deve essere allontanato dal servizio, senza indugio e senza pietismi, chiunque abbia amministrato disonestamente giustizia – sia provveduto a dispensare dal servizio qualunque magistrato che in qualsiasi momento, per malattia o per altra causa, anche se a lui non imputabile, abbia cessato di possedere quelle doti di intelligenza o di equilibrio che non possono mancare in ciascun giudice.

Noi confidiamo, onorevoli colleghi, che la presente proposta incontri il vostro favore. Ci auguriamo che il Parlamento, approvando la presente proposta, vorrà assicurare al paese una magistratura ordinata democraticamente, presupposto primo ed essenziale per assicurare ai cittadini una sana e libera giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le funzioni di pretore, giudice di tribunale e sostituto procuratore della Repubblica sono attribuite dal Consiglio superiore della magistratura agli uditori che, terminato il periodo di tirocinio, ottengono giudizio favorevole dal Consiglio superiore, sentito il parere del consiglio giudiziario. Le funzoni suddette possono essere altresì attribuite, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3 a qualunque magistrato che ne faccia domanda.

Le funzioni di giudice di appello e di cassazione, sono attribuite, secondo il criterio stabilito dal secondo comma dell'articolo 3, ai magistrati che ne fanno domanda e che hanno una anzianità di almeno dieci anni di servizio effettivo, escluso il periodo di uditorato.

Le funzioni di presidente di sezione nei tribunali, nelle corti di appello e nella corte di cassazione sono esercitate dal più anziano dei magistrati che ne fanno parte.

Le funzioni di presidente e procuratore della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello e la corte di cassazione sono attribuite, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3, ai magistrati che ne fanno domanda ed hanno un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo escluso il periodo di uditorato.

ART. 2.

Le funzioni di giudice presso la corte di cassazione, anche per coloro nominati ai sensi del terzo comma dell'articolo 106, Costituzione, sono conferite per la durata di un quinquennio e non sono immediatamente rinnovabili.

Le funzioni di presidente e procuratore della Repubblica presso i tribunali con più di cinque sezioni, le corti di appello e la corte di cassazione sono conferite per la durata di un triennio e non sono immediatamente rinnovabili.

ART. 3.

L'anzianità dei magistrati è determinata dalla durata complessiva del loro servizio in magistratura, escluso il periodo di tirocinio. A parità di durata di servizio l'anzianità è determinata dall'età.

Se più magistrati chiedono di essere destinati ad un posto vacante, viene prescelto il più anziano, salvo che esistano specifici motivi contrari ad obiettivi interessi del servizio da valutarsi dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.

Ove si debba procedere alla copertura di un posto vacante per il quale non vi sono domande di assegnazione, il Consiglio superiore può applicarvi d'ufficio, previa indennità e per un periodo massimo di un anno, non rinnovabile, il meno anziano dei magistrati in possesso dell'anzianità per la funzione di cui si tratta, sempre che non ostino contrari specifici motivi, da accertarsi come previsto nel comma precedente.

ART. 4.

Salvo i provvedimenti di dispensa dal servizio adottati per motivi disciplinari o a seguito di giudizio penale, il Consiglio superiore, previo parere del consiglio giudiziario, osservate, per quanto applicabili, le norme che garantiscono la difesa dei magistrati sottoposti a procedimento disciplinare, e a seguito dell'esame diretto dell'interessato, provvede a dispensare dal servizio i magistrati che per malattia o per altra causa risultano non più idonei all'esercizio delle funzioni. Se sussistono fondati motivi per ritenere che la perdita della idoneità suddetta non ha carattere definitivo, il Consiglio superiore può soprassedere dal pronunciare la dispensa e disporre la sospensione del magistrato dalle sue funzioni per un periodo che non può superare in ogni caso la durata complessiva di due anni.

ART. 5.

A tutti i magistrati, a parità di anzianità di servizio, e salvo le disposizioni concernenti l'aggiunta di famiglia, viene corrisposta la medesima retribuzione indipendentemente dalla funzione esercitata. Per gli incarichi direttivi è concessa una indennità di rappresentanza da imputarsi sui fondi per le spese d'ufficio e non al trattamento economico personale dei singoli magistrati.